

Norme & Tributi
Fisco



NT+FISCO
Aiuti Covid, ecco cosa cambia con l'autodichiarazione semplificata
La possibilità di barrare la casella «ES» senza dettagliare i dati nel quadro A è

una semplificazione che non riguarda tutti i contribuenti che procederanno all'invio entro il 30 novembre. Lo speciale con tutti gli articoli su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

Imposta di registro all'1% sulla ricognizione di debito

Imposte indirette

La Cassazione si pronuncia per l'aliquota più bassa ma in altri casi aveva scelto il 3%

È, invece, esente l'impegno ad anticipare il rimborso alla banca rispetto ai soci

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Non è una ricognizione di debito la dichiarazione con la quale la società mutuataria si impegna, nei confronti della banca mutuante, ad antergare la restituzione della somma mutuata alla banca rispetto alla restituzione ai suoi soci della somma corrispondente al finanziamento che i soci stessi hanno effettuato a favore della società anteriore alla concessione del mutuo bancario. È questa la decisione contenuta nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 25942 del 2 settembre scorso: la conseguenza è che non è applicabile l'imposta di registro propria degli atti di ricognizione di debito, come preteso dall'agenzia delle Entrate.

È importante notare che la Cassazione (seppur non ritenga che nel caso specifico possa essere applicata l'imposta di registro propria degli atti di ricognizione di debito) si pronuncia - peraltro, senza motivazione - a

favore della tassazione (sulla base dell'articolo della Tariffa, Parte prima allegata al Dpr 131/1986) della ricognizione del debito con l'aliquota dell'1% «senza che quindi ... possa trovare applicazione il residuale articolo 9 della tariffa che prevede l'aliquota del 3 per cento».

Invero, la tesi dell'applicabilità dell'aliquota del 3% ha un notevole seguito presso la Suprema corte, in quanto affermata nelle decisioni: 4728/2003, 24107/2014, 8152/2021 e 15910/2021 (si veda Il Sole 24 Ore, 29 giugno 2021).

I nodi

Quest'ultima decisione, pur essendo argomentata in pochissime righe, ha però sollevato una pluralità di rilievi critici, in quanto, in sintesi:

- ha definito come «ampiamente superato il diverso e isolato indirizzo giurisprudenziale» espresso nella decisione di Cassazione 12432/2007, la quale aveva affermato che al riconoscimento del debito si dovrebbe applicare l'aliquota dell'1 per cento;
- ha dimenticato che tale indirizzo non solo non era invece isolato (perché espresso anche nella decisione di Cassazione 16829/2008) ma anche che esso era stato sposato dall'agenzia delle Entrate nella nota 114394 del 16 settembre 2011 della Dre Lombardia e nella Risposta a interpellato 954-805/2013 del 23 luglio 2014;
- ha riferito che la tesi del 3% è stata accolta in una pluralità di decisioni della Cassazione stessa (in particolare, le senten-

ze 8152/2021, 25267, 14657 e 13527 del 2020, 24107/2014, 481/2018, 4728/2003).

Quest'ultima affermazione è senz'altro vera per le decisioni di Cassazione 4728/2003 e 24107/2014. Non lo è però per altre decisioni e precisamente:

- per le decisioni 13527/2020 e 25267/2020, che concernono riconoscimenti di debiti derivanti da prestazioni soggette a Iva e, come tali, registrati con imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività tra Iva e registro;
- per la decisione 481/2018, ove la Cassazione ha ritenuto il riconoscimento di debito essere un atto non recante disposizioni a carattere patrimoniale e, pertanto, soggetto a registrazione con imposta fissa e solo in caso d'uso e per la decisione 14657/2020, in quanto non concerne la materia in esame.

Nel senso della natura «dichiarativa» dell'atto di riconoscimento del debito (e, quindi, dell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento), vanno invece annoverate diverse decisioni, alcune di merito (Ctp Macerata, 18 aprile 2006, n. 26, Ctr Toscana, 15 aprile 2008, n. 15, Ctp Treviso, 26 gennaio 2009, n. 12, Ctp Alessandria, 7 luglio 2010, n. 119, Ctp Firenze, 15 febbraio 2016, n. 717, Ctp Varese, 18 settembre 2017, n. 404, Ctr Lombardia, 7 febbraio 2018, Ctr Lombardia, 27 agosto 2018) altre di legittimità (Cassazione 161/1983, 12432/2007 e 16829/2008).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto

La giurisprudenza

Quando la corte di Cassazione, se un finanziamento bancario è accompagnato dalla cessione da parte del mutuatario di un proprio credito alla banca come a garanzia del finanziamento stesso, si è di fronte a due negozi collegati, tassabili separatamente. Al contratto di cessione di credito in garanzia va quindi applicata l'aliquota dello 0,5%, propria degli atti di cessione del credito Cassazione, ordinanza 25620/2022)

I dubbi

Il contratto di cessione del credito può servire a raggiungere più risultati. È quindi plausibile ritenere che alla cessione di credito in garanzia possa applicarsi la regola che esonera da tassazione le garanzie concesse dal debitore al suo creditore: l'aliquota dello 0,5% andrebbe quindi applicata se il credito è ceduto da un soggetto diverso dal debitore, mentre se il credito è ceduto dal debitore non andrebbe applicata alcuna tassazione

credito in garanzia possa applicarsi la regola (pure derivante dal predetto articolo 6, Tariffa parte prima) secondo cui sono esonerate

concesse dal debitore al suo creditore (restando soggette all'aliquota dello 0,5% solo le garanzie concesse al creditore da un soggetto terzo rispetto al debitore).

Questa argomentazione ha almeno due rilevanti supporti:

- il predetto articolo 6 parla di «cessioni di credito» tout court intendendo tassare con l'aliquota dello 0,5 per cento non indistintamente ogni negozio che abbia l'effetto di provocare una cessione di un credito (basti pensare all'ipotesi della cessione di credito a titolo gratuito, la quale, evidentemente, non è tassabile con l'imposta di registro) ma solo quei negozi da cui promani una cessione di credito che non sia «colorata» da una causa dotata di un suo proprio regime impositivo (in altre parole, se, appunto, si cede un credito in garanzia, la tassazione applicabile dovrebbe essere quella specifica degli atti che costituiscono garanzie, e non quella generica delle cessioni di credito);
- dato che la legge di registro, all'articolo 6, Tariffa parte prima, parla di «garanzie» in senso lato, non può non concludersi che, ogni qualvolta lo schema negoziale utilizzato trovi causa in una funzione di garanzia, allora in tutte queste ipotesi si dovrebbe sempre rendere sempre applicabile la disciplina tributaria specifica delle garanzie e non più la disciplina generica delle cessioni di credito.

Pertanto, nel caso della cessione del credito «in garanzia», si dovrebbe bensì applicare la tassazione con l'aliquota dello 0,5 per cento se il credito sia ceduto in garanzia al creditore garantito da un soggetto diverso dal debitore, mentre non si dovrebbe applicare alcuna tassazione se il credito sia ceduto dal debitore al creditore garantito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tassazione autonoma se la cessione di credito garantisce un prestito

Mutui bancari

Per la Cassazione si tratta di due negozi distinti anche se il debitore è lo stesso

Angelo Busani

Se viene stipulato, in connessione con un finanziamento bancario, un atto con il quale il mutuatario cede un proprio credito alla banca mutante, a garanzia del finanziamento, non si ha un unico negozio complesso, ma si hanno due negozi collegati. È quanto deciso con l'ordinanza di Cassazione n. 25620 del 31 agosto scorso, con la quale, pertanto, si sancisce l'applicazione, a ciascuno dei due negozi collegati, dell'imposizione sua propria e, quindi l'applicazione, al negozio di cessione

di credito in garanzia dell'aliquota dello 0,5%, prevista per gli atti di cessione del credito, ai sensi dell'articolo 6, Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 (questa tesi è sostenuta anche nella risoluzione n. 278/2008 nonché nella nota della Dre Lombardia diramata il 17 maggio 2012).

Su quest'ultimo punto (che sembra consolidato in Cassazione, poiché affermato anche nelle decisioni 16417/2015 e 4148/2021) pare potersi dissentire. Infatti, il contratto di cessione del credito è uno schema «a causa variabile», nel senso che può essere messo in atto per raggiungere una pluralità di risultati: ad esempio, lo scopo di garanzia, lo scopo di pagamento, lo scopo di finanziamento, eccetera.

Ne consegue (in tal senso la risoluzione 250940/1978) che è plausibile ritenere che alla cessione di

ASSISE 2022
YOUR NEXT PAVIA

GIOVEDÌ
17 NOVEMBRE
ORE 10.30
ACCREDITO DALLE 9.45

Teatro Fraschini
Corso Strada Nuova 136
Pavia

PROGRAMMA

ORE 10.30
SALUTI ISTITUZIONALI
Fabrizio Fracassi
Sindaco Pavia
Giovanni Palli
Presidente Provincia Pavia

INTERVENTI
Nicola de Cardenas
Presidente Sede Pavia Assolombarda
Attilio Fontana*
Presidente Regione Lombardia

ANALISI DI SCENARIO
Valeria Negri
Direttore Centro Studi Assolombarda

TAVOLA ROTONDA
Antonio Colabrò
Presidente Fondazione Assolombarda e Presidente Museimpresa
Monica Poggio
Vice Presidente Assolombarda e Presidente ITS Lombardia Meccatronica
Francesco Rezzi
Presidente Inventvm Semiconductor
Francesco Svelto
 Rettore Università degli Studi di Pavia

ORE 12.15
CONCLUSIONI
Alessandro Spada
Presidente Assolombarda

Modera i lavori Monica Peruzzi, giornalista Sky Tg24

REGISTRATI SU
www.assolombarda.it
Fino ad esaurimento posti

Con la partecipazione straordinaria di studenti guidati da Alberto Gennari in 'My Next Pavia'

www.assolombarda.it
www.genioimpresa.it